

N. 00588/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2013, proposto dalla Associazione Avvocati Sud Pontino, in persona del suo Presidente pro tempore, avv. Pasqualino Magliuzzi, nonché dagli avv.ti Stefania Porcasi, Fabio Maria Vellucci, Amelia Aprea, Annarita Di Giacomo e Maria Monica Porzia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Zaza D'Aulizio, Maria Cristina Serpe, Patrizia Averaimo, Filiberto D'Urgolo e Giovanni Ialongo e con domicilio ex lege fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

contro

Ministero della Giustizia e Tribunale di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via de' Portoghesi, n. 12

nei confronti di

Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina, in persona del Vice-Presidente pro tempore, avv. Aldo Panico, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Malinconico e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Farini, n. 2

Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lina Vinci e Martina Iannetti e con domicilio ex lege fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Piccolo e Annamaria Rak e con domicilio ex lege fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

Cristina Di Massimo, non costituita in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e previe misure cautelari provvisorie,

- del decreto del Ministero della Giustizia dell'8 agosto 2013, nella parte in cui ha autorizzato l'uso della ex Sezione distaccata di Terracina per la trattazione del contenzioso civile e penale pendente presso la soppressa Sezione distaccata di Gaeta;
- dei decreti del Presidente f.f. del Tribunale di Latina n. 124 del 10 settembre 2013 e n. 126 dell'11 settembre 2013;
- delle note del Presidente f.f. del Tribunale di Latina prot. n. 2702 del 17 settembre 2013 e prot. n. 2985 dell'11 ottobre 2013;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, conseguente o consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie ed il

decreto presidenziale n. 319/2013 del 30 ottobre 2013, con cui la predetta domanda è stata accolta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Latina, con la documentazione ad esso allegata;

Visti, altresì, gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e del Comune di Terracina;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Gaeta;

Vista l'ordinanza n. 339/2013 del 21 novembre 2013, con cui è stata accolta l'istanza cautelare;

Vista, altresì, l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 133/2014, in cui si dà atto della rinuncia all'appello cautelare;

Vista la memoria difensiva depositata dalla difesa erariale;

Vista la memoria di replica dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti di causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 5 giugno 2014 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Gli odierni ricorrenti espongono di essere, gli uni (i sigg.ri Stefania Porcasi, Fabio Maria Vellucci, Amelia Aprea, Annarita Di Giacomo e Maria Monica Porzia) degli avvocati che esercitano la loro attività

professionale, in prevalenza, in materia civile e penale nei territori dei Comuni di Gaeta, Itri, Formia, Castelforte, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Ponza e Ventotene, l'Associazione Avvocati Sud Pontino, un'associazione costituita tra gli avvocati esercitanti la loro attività professionale nella materia civile ed in quella penale nei suddetti territori.

Con il ricorso indicato in epigrafe impugnano, chiedendone l'annullamento, previa sospensione e preve misure cautelari provvisorie:

- a) il decreto del Ministero della Giustizia dell'8 agosto 2013, nella parte in cui ha autorizzato l'uso della ex Sezione distaccata di Terracina per la trattazione del contenzioso civile e penale pendente presso la soppressa Sezione distaccata di Gaeta;
- b) il decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Latina n. 124 del 10 settembre 2013, con il quale si è stabilita, per i procedimenti penali pervenuti fino al 13 settembre 2013 per il territorio di Gaeta e Terracina, la trattazione presso la Sezione distaccata di Terracina e, per i procedimenti penali già di competenza del territorio della ex Sezione distaccata di Terracina successivi a tale data, l'iscrizione e la trattazione presso il Tribunale di Latina;
- c) il decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Latina n. 126 dell'11 settembre 2013, con il quale si è stabilito che i fascicoli contenziosi provenienti dal territorio di Gaeta afferenti alla materia penale e destinati alla trattazione presso la ex Sezione distaccata di Terracina siano trattati immediatamente solo se relativi a detenuti o riconnessi a particolari e rilevanti interessi collettivi, consentendo per gli altri fascicoli al magistrato assegnato (dr.ssa Menichetti) di differire le udienze di settembre, ottobre e novembre; si è poi stabilito che i

fascicoli con la medesima provenienza e destinati alla trattazione presso la ex Sezione distaccata di Terracina, afferenti alla materia civile, siano trattati da subito ove si tratti di procedimenti cautelari ante causam non definiti, mentre per gli altri fascicoli la trattazione sia differita a dicembre, con assegnazione ai GOT, salva facoltà, per i magistrati assegnatari (dott.ri Catracchia e Piccialli), di trattare direttamente singoli fascicoli particolarmente delicati;

d) la nota del Presidente f.f. del Tribunale di Latina prot. n. 2702 del 17 settembre 2013, con cui è stata respinta ogni istanza di moratoria e si è fissato per la data del 20 settembre 2013 l'inizio delle operazioni di individuazione, in Gaeta, dei fascicoli relativi a procedimenti cautelari ante causam e di quelli attinenti ai provvedimenti penali da eseguire;

e) la nota del Presidente f.f. del Tribunale di Latina prot. n. 2985 dell'11 ottobre 2013, con cui si è richiesto un preventivo a più ditte operanti nel settore per l'affidamento dell'incarico di trasportare i fascicoli e gli arredi della ex Sezione Distaccata di Gaeta agli Uffici del Tribunale di Latina ubicati presso la sede di Terracina.

A supporto del gravame i ricorrenti hanno dedotto con unico motivo le censure di eccesso di potere e di violazione di legge.

In dettaglio, lamentano che con gli atti impugnati sarebbe stata introdotta una discriminazione tra il contenzioso pendente proveniente dalla ex Sezione distaccata di Gaeta ed il contenzioso da proporre ex novo. Invero, mentre la riforma della "geografia giudiziaria" attuata nel 2011/2012 ha previsto la trattazione del contenzioso pendente al 13 settembre 2013 proveniente dalla sede di Gaeta presso la sede principale del Tribunale di Latina, dove sono preposti trentasei magistrati, con gli atti gravati, di fatto:

- il predetto contenzioso pendente di Gaeta è stato sottratto alla sede di Latina ed accorpato presso la ex Sezione distaccata di Terracina (destinata anch'essa alla soppressione), dove sono addetti solo tre magistrati togati;
- si sarebbe, perciò, determinata la sospensione/congelamento della trattazione di tale contenzioso, tenuto conto della materiale impossibilità di smaltimento, per sovraccarico di ruolo dei suddetti tre magistrati (preposti sia al contenzioso proveniente da Gaeta, sia a quello pendente presso la sede di Terracina);
- in tal maniera si sarebbe disconosciuta la pari dignità del contenzioso e l'efficienza della giustizia, determinandone, anzi, la paralisi;
- in ogni caso, si sarebbe effettuata una scelta illogica, giacché anche la sede di Terracina (al pari di quella di Gaeta) era stata dal Legislatore destinata alla soppressione, mentre non solo la ex Sezione distaccata di Terracina è stata mantenuta, ma anzi essa ha ricevuto in aggiunta il contenzioso della ex Sezione di Gaeta e, pertanto, ha avuto, di fatto, un potenziamento del contenzioso da trattare, in violazione dei principi che presiedono alla riforma (soprattutto, di quello inteso all'accorpamento di tutto il contenzioso presso il Tribunale del capoluogo di provincia);
- si sarebbe, dunque, attuata una scelta di congelamento nella trattazione degli affari contenziosi – favorita dal rifiuto, da parte del Presidente del Tribunale di Latina, di sospendere il trasferimento a Terracina dei fascicoli penali e civili pendenti presso Gaeta, pur in presenza della disponibilità del Comune di Gaeta a farsi carico del mantenimento in uso dei locali già destinati agli Uffici giudiziari siti in Gaeta – che violerebbe i principi di certezza del diritto e di pari

dignità nella trattazione, e gli stessi principi sottesi alla riforma del 2011/2012, ispirata alle esigenze di efficienza e celerità della giustizia.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Latina, depositando vari documenti sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.

Si sono costituiti in giudizio, altresì, l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina, il Comune di Terracina ed il Comune di Gaeta (quest'ultimo dispiegando apposita memoria).

L'istanza di misure cautelari provvisorie è stata accolta con decreto presidenziale n. 319/2013 del 30 ottobre 2013.

Nella Camera di consiglio del 21 novembre 2013 il Collegio, considerato, ad un sommario esame, il ricorso assistito da profili di fondatezza, per la fondatezza della censura di violazione del principio di pari dignità del contenzioso pendente presso la ex Sezione distaccata di Gaeta, la cui trattazione è parsa oggettivamente penalizzata dal complesso delle misure organizzative adottate, con ordinanza n. 339/2013 ha accolto l'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 133/2014 del 15 gennaio 2014, la IV[^] Sezione del Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all'appello cautelare.

In vista dell'udienza pubblica la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

I ricorrenti hanno replicato con memoria, insistendo per l'accoglimento del gravame.

All'udienza pubblica del 5 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per le medesime ragioni già sommariamente illustrate in sede cautelare, da cui, pur ad un più approfondito esame tipico della fase di merito del processo, non si ravvisano elementi per discostarsi.

Invero, dal complesso delle misure adottate con gli atti impugnati si desume inequivocabilmente la penalizzazione della trattazione del contenzioso civile e penale pendente alla data del 13 settembre 2013 e proveniente dalla ex Sezione distaccata di Gaeta, ormai soppressa. Tale penalizzazione emerge, oggettivamente, sotto un duplice profilo:

1) in primo luogo (e soprattutto) per la scelta di concentrare la trattazione del suddetto contenzioso esclusivamente presso la sede della ex Sezione distaccata di Terracina, in cui è concentrata, altresì, la trattazione del contenzioso civile e penale pendente in Terracina (art. 1 del d.m. 8 agosto 2013), ma alla quale risultano addetti unicamente tre magistrati togati (uno per la materia penale e due per quella civile), come si ricava dal decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Latina dell'11 settembre 2013, n. 126;

2) in secondo luogo, per le direttive circa la trattazione del contenzioso proveniente da Gaeta dettate dal menzionato decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Latina n. 126 dell'11 settembre 2013, le quali – come già sottolineato – hanno consentito, in ambito penale, il differimento delle udienze per i procedimenti già incardinati a Gaeta e la trattazione immediata soltanto dei procedimenti relativi a detenuti e di quelli riconnessi a particolari e rilevanti interessi collettivi, nonché, in ambito civile, la trattazione immediata dei soli procedimenti cautelari ante causam non definiti, mentre la trattazione dei fascicoli civili ordinari è stata differita in

esito al loro trasloco e si è consentito di assegnare detti fascicoli ai GOT, con facoltà per i magistrati togati di trattare direttamente fascicoli particolarmente delicati.

Per quanto riguarda il punto 1), è palese la penalizzazione del contenzioso proveniente dalla sede di Gaeta (che colpisce anche il contenzioso pendente presso la sede di Terracina, il quale rimane a sua volta concentrato a Terracina) rispetto al restante contenzioso concentrato presso la sede di Latina, a cui è addetto un numero assai più ampio di magistrati.

Né si può obiettare che sono state le criticità della situazione logistica conseguente alla riforma del 2011/2012 a rendere necessario l'utilizzo dei locali già ospitanti la Sezione distaccata di Terracina, poiché le citate criticità non consentono di garantire all'Ufficio un adeguato livello di funzionalità a fronte dell'assetto dimensionale assunto in conseguenza della mutata competenza territoriale fissata dalla riforma (così le premesse del d.m. 8 agosto 2013).

Le ora viste criticità, infatti, avrebbero ben potuto condurre ad una redistribuzione del contenzioso tra gli Uffici del Tribunale di Latina e gli Uffici della ex Sezione di Terracina, ma a patto di dotare quest'ultima di un organico adeguato di magistrati, il che manifestamente non è avvenuto, come si evince da queste due basilari considerazioni:

a) che la ex Sezione distaccata di Terracina, avendo ricevuto in aggiunta al contenzioso ivi pendente (e rimasto lì incardinato) ulteriore contenzioso civile e penale proveniente da Gaeta, avrebbe dovuto essere adeguatamente rinforzata nell'organico, mentre al contrario ad essa risultano addetti solo tre magistrati di ruolo;

b) che, a causa di quanto appena visto, il Presidente del Tribunale di Latina si è visto costretto, con il più volte menzionato decreto n. 126 dell'11 settembre 2013, a differire la trattazione di gran parte del contenzioso proveniente dal Gaeta, il quale è rimasto, così, “congelato” presso Terracina, come denunciato dagli odierni ricorrenti.

Con riferimento, poi, al punto 2), il decreto presidenziale n. 126 dell'11 settembre 2013 ha previsto un trattamento peggiore per il contenzioso proveniente da Gaeta rispetto a quello già incardinato in Terracina, poiché mentre quest'ultimo gode di una trattazione immediata (nei limiti dei magistrati in organico), il primo subisce i differimenti e le limitazioni nella trattazione immediata che si sono più sopra riportati. E se tali limitazioni e differimenti potrebbero rinvenire una spiegazione ragionevole nell'esigenza di trasporto dei fascicoli da Gaeta a Terracina, non altrettanta ragionevolezza sembra cogliersi nella facoltà – attribuita ai magistrati di ruolo esclusivamente per i fascicoli di Gaeta – di assegnare i predetti fascicoli ai GOT e di riservarsi la trattazione dei soli fascicoli “particolarmente delicati”.

Se ne desume che del tutto illegittimamente il contenzioso pendente al 13 settembre 2013 presso la sede di Gaeta subisce una duplice discriminazione, in primo luogo ed in generale rispetto a tutti gli affari contenziosi, civili e penali, trattati presso la sede di Latina, ed in secondo luogo rispetto agli affari incardinati presso la Sezione di Terracina, per i quali non si prevede nessun differimento, né una disciplina particolare delle assegnazioni.

Donde la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti, con il corollario dell'illegittimità degli atti impugnati: questi, infatti,

concretizzano una lesione del principio di pari dignità del contenzioso, il quale – come già ricordato in sede cautelare – altro non è che l'espressione, nella materia in esame, del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..

Non possono, perciò, essere in alcun modo condivise le obiezioni avanzate in proposito dalla difesa erariale nella memoria depositata in vista dell'udienza di merito.

La difesa erariale osserva in particolare come con il d.lgs. n. 155/2012 il Legislatore delegato abbia disposto la chiusura, tra le altre, della Sezione distaccata di Tribunale di Gaeta, con accorpamento al Tribunale di Cassino, mentre resta attribuita al Tribunale, di cui la Sezione soppressa rappresentava articolazione interna (il Tribunale di Latina), la competenza in ordine ai procedimenti penali e civili pendenti nella Sezione soppressa al 13 settembre 2013. Il tutto, nel quadro generale di una riforma che ha superato il vaglio di costituzionalità e che è improntata a conseguire una maggiore efficienza del servizio Giustizia, con un cospicuo risparmio di spesa: sotto questo profilo, anzi, il risparmio è perseguito con le economie di scala derivanti dalla riduzione dei servizi, che negli Uffici di piccole dimensioni – aggiunge la difesa erariale – hanno un costo economico non sempre compensato dalla quantità di lavoro reso.

Con riferimento alle censure dedotte dai ricorrenti, la difesa erariale richiama la norma (v. art. 8 del d.lgs. n. 155/2012) che ammette la possibilità, per eventuali problemi contingenti, di utilizzare, per non più di cinque anni, gli immobili, sedi degli Uffici soppressi, a servizio dell'Ufficio giudiziario accorpante. Il relativo procedimento è disciplinato dalle apposite "Linee guida", emanate con nota del

Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2013. Nel caso de quo, il Presidente del Tribunale di Latina, attivando la procedura in esame, ha chiesto ed ottenuto di poter utilizzare, per un periodo di due anni, i locali della ex Sezione distaccata di Terracina per la trattazione dei procedimenti civili e penali pendenti al 13 settembre 2013 presso le soppresse sedi di Terracina e Gaeta.

Ne deriverebbe, afferma la difesa erariale, la piena legittimità dell'impugnato decreto ministeriale. Contrariamente, infatti, all'assunto dei ricorrenti, l'utilizzo per il contenzioso in discorso dei locali della sede di Terracina consentirebbe di evitare una dilatazione dei tempi della loro definizione, ove si consideri: a) l'inadeguatezza dell'organico di magistratura e del personale amministrativo della sede di Latina; b) il fatto che i magistrati in servizio presso la sede di Terracina – diversamente dai loro colleghi in servizio a Latina – non dovranno farsi carico anche dei nuovi procedimenti, iscritti dal 14 settembre 2013, ma soltanto dell'arretrato maturato a Terracina e Gaeta entro il 13 settembre 2013. Pertanto, le misure adottate dal Presidente del Tribunale di Latina avrebbero avuto l'obiettivo di consentire il trasferimento dei fascicoli secondo un piano organico e di proseguire le attività, con riduzione al minimo delle criticità esistenti. Né sarebbe stato possibile chiedere l'utilizzo dei locali sede della soppressa Sezione distaccata di Gaeta, essendo stata detta Sezione accorpata – come si è visto – al Tribunale di Cassino: solo il Presidente di quest'ultimo Tribunale, quindi, avrebbe potuto chiedere l'utilizzo dei locali della sede di Gaeta, ma non avendo egli attivato tale richiesta, non era possibile accogliere la soluzione

adombrata dai ricorrenti (i quali sostanzialmente vorrebbero che il contenzioso pregresso continuasse ad essere trattato presso la sede di Gaeta). Né fondatezza alcuna avrebbero le molteplici censure di incostituzionalità delineate dai ricorrenti, tanto più alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 3 luglio 2013.

A dimostrazione dell'infondatezza delle suesposte argomentazioni della difesa erariale, tuttavia, non possono che ribadirsi due osservazioni già accennate in precedenza e cioè che:

1) la soppressa sede di Terracina, pur avendo avuto in carico, in aggiunta al contenzioso incardinato presso di essa entro la data del 13 settembre 2013, anche il contenzioso pendente a tale data presso la sede di Gaeta, non ha avuto alcun rafforzamento di organico. Invero, la differenza di organico tra i magistrati in servizio a Latina e quelli in servizio a Terracina è tale da non poter essere giustificata con il fatto che nella ex Sezione distaccata di Terracina non si tratteranno fascicoli incardinati dopo il 13 settembre 2013: al contrario, il carattere anteriore dei fascicoli da trattare deve comportarne la definizione in via prioritaria;

2) le diversità nella tempistica di trattazione e soprattutto nelle assegnazioni stabilite dal decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Latina n. 126 dell'11 settembre 2013 tra il contenzioso incardinato a Terracina e quello proveniente da Gaeta, non pare potersi ragionevolmente spiegare con il fatto che i fascicoli pendenti a Gaeta non potrebbero essere immediatamente trattati e definiti, dovendo essere prima trasportati da Gaeta a Terracina, poiché per alcuni di essi (indicati nel decreto in esame) detta dislocazione spaziale non è di ostacolo alla loro trattazione immediata.

Resta da aggiungere che, sebbene non spetti a questo Tribunale

ingerirsi nelle scelte di merito della P.A., è evidente che il trasferimento del contenzioso pregresso proveniente da Gaeta nella soppressa Sezione distaccata di Terracina non può tradursi nel pericolo di un accantonamento del contenzioso stesso, a favore di una più sollecita trattazione del nuovo contenzioso, iscritto dopo il 14 settembre 2013: il che porta a ritenere che, semmai, a detto contenzioso pregresso (al pari di tutto il pregresso relativo a tutta la circoscrizione territoriale del Tribunale di Latina) si debba dare la priorità assoluta nella trattazione e definizione, individuando le soluzioni più acconce a tale scopo, onde non tradire i principi informativi della riforma ed al fine di scongiurare conseguenze aberranti (si pensi al rischio del moltiplicarsi della prescrizione nel contenzioso penale).

Non sembra, però, che le misure approntate in proposito dal complesso degli atti impugnati possano dirsi coerenti con l'esigenza ora indicata, discendendo da esse, invece, in punto di fatto, quel rischio di un accantonamento, o congelamento, del contenzioso pendente presso la soppressa sede di Gaeta, che è assolutamente inaccettabile, in quanto si tradurrebbe, in buona sostanza, in denegata giustizia: con il che si dimostra la violazione non solo dell'art. 3, ma pure dell'art. 24 Cost. e così un ulteriore profilo di illegittimità degli atti gravati, peraltro anch'esso delineato nel ricorso. In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza, debbono essere annullati gli atti con esso gravati, nella parte in cui dispongono l'uso della ex Sezione distaccata di Terracina per la trattazione del contenzioso civile e penale pendente al 13 settembre 2013 presso la soppressa Sezione staccata di Gaeta e fissano un ordine nella trattazione del medesimo contenzioso

(anche mediante differimenti e limitazioni della trattazione stessa), nonché criteri per l'assegnazione ai vari magistrati dei fascicoli che lo compongono.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, considerate la novità e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I[^]), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati, nei termini precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)